

DELIBERA N. 656/11/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 39/11/DIT avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 31/10/CONS

L'AUTORITA',

NELLA seduta di Consiglio del 30 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 31/10/CONS, del 4 febbraio 2010, recante "*Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell'ambito del servizio universale*";

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 39/11/DIT, ed il relativo verbale di accertamento, del 29 luglio 2011, notificato il 2 agosto 2011 alla società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia n. 41, con il quale è stata contestata, la violazione dell'ordine impartito con Determina n. 132/10/DIT del 26 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della Delibera n. 31/10/CONS di non rimozione della postazione telefonica pubblica sita in Nova Levante (BZ), Str Carezza Karerseestr n. 3, condotta sanzionabile in base all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la memoria difensiva della società Telecom Italia S.p.A. registrata in data 6 settembre 2011 al prot. n. 44889;

SENTITA la società Telecom Italia S.p.A. in audizione il 21 settembre 2011;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Telecom Italia S.p.A.

Preliminarmente la società Telecom Italia S.p.A. (*infra* anche solo Telecom) ritiene che l'accertamento di una presunta violazione debba essere compiuto dai soggetti all'uopo riconosciuti dalla legge e non possa limitarsi al dichiarato di un soggetto terzo, tra l'altro da un privato cittadino, ciò in quanto si tratta di un mero atto dichiarativo che richiede il necessario precedente accertamento e che è volto a documentare determinate circostanze e, pertanto, non poteva limitarsi a quanto comunicato da un privato cittadino, ma sarebbe stata necessaria una attestazione da parte di un soggetto pubblico.

Nel merito della contestazione la società Telecom contesta l'applicazione delle procedure di cui alla delibera n. 31/10/CONS in quanto a norma dell'articolo 2, comma 8, per gli impianti pubblici ubicati su suoli privati non occorre seguire la procedura stabilita e possa quindi procedersi alla rimozione direttamente con il consenso del proprietario dello spazio. Infatti, la postazione telefonica pubblica oggetto della contestazione, era stata installata, sin dal 1990 su richiesta della Società Seggiovia Paolina, su suolo di proprietà privata della Società Paolina, e più specificamente affiancata al muro dello stabile della scuola di sci.

In data 4 giugno 2010, Telecom inviava all'Autorità, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Delibera 31/10/CONS, l'elenco delle postazioni telefoniche pubbliche di cui era prevista la cessazione a partire dal 28 agosto 2010, indicato come lotto 2010/06. Nell'ambito di tale elenco era inserita la cabina oggetto della presente contestazione. Il termine fissato per il pubblico per avanzare opposizione era il 24 luglio 2010. Con propria nota del 12 agosto 2010, prot. n. 50408, l'Autorità notificava a Telecom Italia l'opposizione ricevuta in data 14 luglio da parte di un privato cittadino, in conseguenza della quale venivano sospesi i termini per la rimozione dell'impianto e richieste una serie di informazioni per valutare l'accettabilità o meno della medesima. Telecom Italia riscontrava la richiesta in data 31 agosto 2010, con nota n. 0005163. In data 27 ottobre 2010, con nota n. 62640, la Direzione Tutela dei Consumatori ha notificato a Telecom Italia l'accoglimento dell'opposizione del cliente ordinando la non rimozione della cabina pubblica.

Telecom, in ottemperanza alla Determina, non dava luogo ad alcuna rimozione della cabina, né sono stati emessi ordini di lavoro per la rimozione dell'impianto che ha invece continuato a produrre traffico fino al 10 aprile 2011.

Solo successivamente, Telecom attraverso il monitoraggio da remoto degli impianti di telefonia pubblica sul territorio, ha constatato che lo stesso non faceva più traffico per un periodo di tempo prolungato e decisamente anomalo e dopo il 3 maggio 2011 non è stato più rilevato dai sistemi. Pertanto il giorno 13 giugno i tecnici della Servicom srl,

che gestisce i telefoni pubblici della zona, hanno ricevuto l'ordine di recarsi in loco al fine di verificarne il funzionamento, ma ne hanno constatato la rimozione.

In data 11 luglio 2011, la società Servicom srl provvedeva ad informare Telecom dell'accaduto. In data 31 agosto 2011 Telecom Italia, a seguito delle varie verifiche, avendo ormai accertato senza dubbio alcuno che la struttura non era stata rimossa né da proprio personale sociale, né dal partner competente per territorio, ha inviato una denuncia contro ignoti per furto alla Procura della Repubblica di Bolzano.

A fronte di ciò Telecom ha immediatamente attivato il partner Servicom per la re installazione della postazione nel medesimo sito, ma recatisi sul luogo i tecnici hanno trovato la netta opposizione del Responsabile della Seggiovia Carezza-Catinaccio S.p.A.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alla fattispecie in esame.

Le eccezioni sollevate dalla società Telecom Italia sono meritevoli di un parziale accoglimento.

In relazione all'eccezione preliminare, si contesta quanto eccepito dalla società in quanto l'accertamento della violazione è stato svolto dagli uffici della Autorità al pari di quanto avviene per le altre violazioni, sulla base della comunicazione di un privato cittadino (tra l'altro la stessa persona che si è apposta alla rimozione della cabina telefonica nell'ambito del procedimento previsto dalla delibera n. 31/10/CONS), che ha fornito all'Autorità documentazione fotografica probatoria della rimozione della postazione telefonica. Si evidenzia, inoltre, che quanto riferito dal cittadino corrisponde al vero in quanto la cabina telefonica era stata davvero rimossa.

In relazione poi alla seconda eccezione, anche questa non è suscettibile di accoglimento in quanto la procedura prevista della delibera n. 31/10/CONS non trova applicazione esclusivamente con riferimento alle cabine telefoniche ubicate in luoghi chiusi, adibiti a locali pubblici; quella oggetto del presente procedimento era su suolo privato aperto al pubblico. Telecom Italia S.p.A., nella nota del 4 giugno 2010, quindi ha inserito correttamente nell'elenco delle postazioni telefoniche pubbliche che dovevano essere oggetto di dismissione inserendo proprio la postazione oggetto della presente procedura. Si è poi dato seguito al procedimento di opposizione alla rimozione, accolto dall'Autorità con Determina n. 132/10/DIT. Telecom Italia S.p.A., alla luce di quanto ordinato dall'Autorità, ha provveduto ad inserire la postazione in parola tra quelle non removibili.

Tuttavia come dimostrato dalla stessa Società la rimozione dell'impianto è avvenuta ad opera di terzi, peraltro oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica, e la società Telecom Italia S.p.A. ha tentato di ripristinare la postazione telefonica trovando, però, la ferma opposizione del proprietario del fondo, come dimostrato da documenti versati in atti. Stante quindi la non disponibilità del proprietario del fondo la società Telecom Italia si è trovata nell'impossibilità di ricollocare la cabina telefonica nello stesso luogo dove era stata asportata ad opera di ignoti. Alla luce di tale ultima osservazione, si ritiene di procedere all'archiviazione del presente procedimento, considerata anche l'opera svolta dall'operatore, anche prima dell'avvio del presente procedimento, nel tentativo di ripristino della postazione telefonica in parola.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'articolo 98, comma 11, della decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 39/11/DIT, avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata nel sul sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 30 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola